

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 marzo 1995, n. 457.

In base al principio del favor voti, in sede di ballottaggio deve essere considerato valido anche il voto espresso senza seguire esattamente le indicazioni di legge per cui "il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto".

Omissis.

La censura è infondata.

Accogliendo (in parte) l'ottavo motivo, il T.A.R. ha ritenuto valide cinque schede (una nella sezione n. 9, tre nella sezione n. 26 ed una nella sezione n. 34) che contenevano la scritta "N." o "R. N." accanto o all'interno del riquadro prestampato recante lo stesso nome.

Assumono gli appellanti, in relazione al motivo in esame, che la scheda rinvenuta nella sezione n. 26 ed investita dal primo motivo aggiunto al ricorso principale di primo grado non doveva essere presa in considerazione dal T.A.R., per l'evidente inammissibilità dello stesso motivo aggiunto.

La censura è infondata. Al riguardo, il Collegio reputa che il vizio riscontrato nella scheda in questione, in cui il nome "R. N." è scritto all'interno anziché a lato del riquadro prestampato recante lo stesso nome, rientra nella descrizione dei connotati materiali del vizio di legittimità denunciato con l'ottavo motivo del ricorso principale, non costituendo l'ubicazione della scritta un elemento di differenziazione tipologica del vizio, ma soltanto una possibile sottocategoria di esso, rientrante comunque nel genus delle schede che riportano la scritta in questione. Sicché correttamente il primo Giudice ha ritenuto che nella fattispecie non v'era neppure bisogno di formulare un motivo aggiunto.

Nel merito, il Collegio, condividendo quanto affermato sul punto dal primo Giudice, ritiene che il voto possa essere espresso validamente senza seguire le puntuali indicazioni dettate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (art. 6, ottavo comma). Ciò alla luce del principio generale del "favor voti", espressamente enunciato dagli art. 64 e 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960, che impone di considerare valido il voto "ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore".

Al contrario, la nullità del voto è comminata dalla legge eccezionalmente solo quando (oltre alla carenza dei requisiti formali oggettivi della scheda o di espressione di voto contraddittoria) la scheda presenti "scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".

Pertanto deve ritenersi valida l'espressione di voto manifestata, anziché col tradizionale segno di matita, con la ripetizione del nome e del cognome o del solo cognome del candidato preferito scritti a mano dall'elettore, modalità sostanzialmente e teleologicamente equivalente al segno di matita sul nome prestampato.

Né dette scritture (redatte con grafie del tutto normali) possono ritenersi segno di riconoscimento del voto.

Al riguardo, il Collegio condivide quell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la norma che sancisce la nullità del voto per inequivocabili segni di riconoscimento va interpretata non solo in chiave oggettivo-fattuale (come pretendono gli appellanti) ma anche soggettivo-psicologica, con conseguente possibile salvezza del voto espresso in modo irregolare, nei limiti in cui siano logicamente ammissibili spiegazioni plausibili che consentano di escludere l'intenzione di infrangere le regole della segretezza. In altri termini, è necessario per la nullità che le schede contengano segni grafici tali che facciano concludere in modo incontrovertibile non solo nel senso della loro obiettiva riconoscibilità, ma anche nel senso della loro soggettiva preordinazione al riconoscimento. (C.G.A.R.S., 30 gennaio 1991, n. 112; Idem, 30 marzo 1990, n. 57; Idem, 27 febbraio 1986, n. 21).

Accogliendo (in parte) il nono motivo, il T.A.R. ha ritenuto valida una scheda (rinvenuta fra le nulle della sezione n. 33) che riporta il nome "A. V." apposto nel riquadro relativo al candidato N..

Il Collegio reputa che l'ulteriore presenza sulla scheda della scritta in questione non costituisca un segno inequivocabile ed inoppugnabile della volontà dell'elettore di farsi riconoscere. Peraltro, come rilevato dal primo Giudice, il nome A. non è del tutto "estraneo" alla votazione, essendo egli stato, nel primo turno, il candidato alla carica di Sindaco per la lista PC, collegata nel secondo turno al candidato N., ed essendo destinato, in caso di vittoria, alla carica di Vice Sindaco.

Accogliendo il decimo motivo, il T.A.R. ha ritenuto valida una scheda (rinvenuta fra le nulle della sezione n. 33) contenente una macchia entro il riquadro riferibile al candidato T..

La macchia in questione, come ha esattamente rilevato il primo Giudice, appare di indubbia origine accidentale, dovuta ad involontario effetto di "ricalco" dal dorso stampato di altra scheda, e pertanto non è idonea a costituire un segno di riconoscimento, essendo necessarie a tal fine, come si è visto, la compresenza e la inequivocabilità dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo.

Deducono, poi, gli appellanti che il T.A.R. ha erroneamente respinto i motivi primo, secondo, quinto e sesto del ricorso incidentale.

La censura è fondata per quanto attiene al secondo motivo del ricorso incidentale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, si è dedotto che nella sezione n. 7 è stata illegittimamente annullata una scheda con voto per il candidato T. per il rinvenimento entro lo stesso di un foglietto recante una frase del tutto impersonale; l'annullamento sarebbe basato sull'erronea presunzione che il biglietto sia stato inserito dallo stesso elettore, quale segno di riconoscimento.

Il Collegio ritiene che il foglietto in questione sia stato intenzionalmente posto all'interno della scheda e non vi possa essere scivolato incidentalmente, provenendo da altra scheda, come ha puntualmente e dettagliatamente dimostrato, con condivisibili rilievi, il primo Giudice (vedi le pagine da 85 a 87 della sentenza appellata).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si è dedotto che nella sezione n. 11 è stato illegittimamente assegnato al candidato N. un voto di scheda in cui il riquadro contenente il nome di tale candidato è stato "incorniciato" con segno a guisa di spirale a tutto torno.

Il motivo è fondato ed è stato erroneamente respinto dal primo Giudice.

Il voto in questione risulta espresso con un grosso e marcato tratto di matita posto tuttintorno al nome del candidato, il quale costituisce, ad avviso del Collegio, un segno inoppugnabile della volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Con il quinto motivo del ricorso incidentale, si è dedotto che nella sezione n. 20 è stata illegittimamente annullata una scheda votata a favore del candidato T., per la riscontrata presenza di un irrilevante ed incidentale segno grafico, che per la sua casualità non potrebbe essere ritenuto quale segno di riconoscimento.

L'ulteriore segno presente nelle tre schede rinvenute nel corso dell'istruttoria (fra quelle nulle della sezione n. 20 che riportavano un segno ulteriore rispetto a quello di voto per il T.) costituisce, come ha correttamente ritenuto il primo Giudice, un'autonoma ed idonea espressione di voto a favore del candidato contrapposto al T., sicché esse sono state legittimamente annullate in quanto recanti un'espressione di voto contraddittoria.

Omissis.

Accogliendo l'undicesimo motivo, il T.A.R. ha ritenuto illegittimamente attribuita al T., e quindi nulla, una scheda in cui oltre al segno di voto per il candidato T. (posto regolarmente all'interno del riquadro piccolo) risultavano tracciate due ulteriori croci poste immediatamente a lato, sulla destra, del riquadro grande riferito al candidato N..

Il Collegio reputa che il primo Giudice ha correttamente ritenuto nulla la scheda di che trattasi, la quale contiene un'espressione di voto contraddittoria, dovendo il doppio segno di croce posto immediatamente a lato del riquadro interpretarsi quale voto ulteriore a favore del contrapposto candidato N..

Omissis.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale si è dedotto che nella sezione n. 19 è stato illegittimamente attribuito al candidato N. un voto contenuto in una scheda (contestata) con segno di voto espresso "a cavallo" dei due riquadri contenenti i nomi dei candidati e quindi rendendo incerta la effettiva volontà dell'elettore; inoltre nella scheda vi sarebbe un segno anomalo, idoneo a far riconoscere l'elettore.

Il Collegio ritiene che il voto in questione sia stato legittimamente attribuito al candidato N.. Infatti, il segno anomalo altro non è che un incerto e tenue segno di matita ricadente in zona neutra della scheda, inidoneo quindi a costituire un mezzo di riconoscimento dell'elettore. Il segno di voto, poi, è chiaramente e volontariamente apposto al di sotto del simbolo di lista PC, collegata al candidato N., anche se l'elettore ha involontariamente sconfinato nel sottostante riquadro.

Omissis.